



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

C.so Volsci 111 – 03039 SORA (FR) – Cod.Fisc. 00217140607 - Tel.0776 8281



Oggetto: Emergenza COVID-19. Riapertura Cimitero con prescrizioni.

## IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Tenuto conto dell'avvenuto chiarimento della Regione Lazio sulla intervenuta legittimità della riapertura dei Cimiteri;

Vista la nota del Prefetto di Frosinone prot. n. 0015279 del 3.5.2020 con la quale si conferma la possibilità di consentire l'accesso ai Cimiteri nel rispetto delle note misure di sicurezza sanitarie, dando facoltà ai Sindaci di poter provvedere in merito;

Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale;

Ritenuto quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre l'accesso dei visitatori al cimitero cittadino, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

1. La riapertura del Cimitero Comunale dal **05.05.2020** tutti i giorni inclusi i festivi nella seguente fascia oraria:  
**dalle ore 8.00 alle ore 13.00**  
**dalle ore 14.30 alle ore 18.00**
2. L'accesso al Cimitero per garantire la sicurezza ai cittadini e il controllo degli ingressi, è consentito solo attraverso l'ingresso principale;
3. l'apertura alle imprese per lavori edili, previa autorizzazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30;

### ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

#### Per l'accesso al Cimitero Comunale :

- si potrà avere accesso al luogo sacro esclusivamente attraverso l'ingresso principale, rimanendo inibiti gli altri accessi di servizio, salvo che per mezzi di emergenza e sanitari;
- l'accesso è contingentato all'ingresso, dove sarà consentita la frequentazione contemporanea per un numero massimo **pari a 20 visitatori**, avvicendate dal personale preposto;
- ai cittadini impossibilitati alla mobilità autonoma, è consentito l'accesso con un accompagnatore;
- È **obbligatorio** indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa e bambini di età inferiore ai 6 anni, nel rispetto di ogni altra misura di sicurezza sanitaria delle intervenute disposizioni di legge;
- La permanenza all'interno è consentita per un massimo di **20 minuti**, salvo deroghe legate alla impossibilità di poter svolgere le debite azioni nei tempi prescritti;
- è fatto **obbligo** ai visitatori di osservare la **distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone**;
- è vietato l'assembramento

### DISPONE

Per ogni altra attività relativa a OPERAZIONI di TUMULAZIONE e/o ESTUMULAZIONE e celebrazioni delle cerimonie funebri si rimanda a quanto prescritto dal DPCM del 26 aprile 2020, quali norme inderogabili.

### AVVERTE

che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è comunicata al Prefetto della Provincia di Frosinone
- è immediatamente esecutiva
- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, attraverso il sito internet comunale.

Dalla Residenza Municipale, 4/5/2020

IL SINDACO  
arch. *Rebello De Donatis*

